

# STATUTI DI COMUNITA' FAMILIARE

## **Art. 1** *(Nome e sede)*

E' costituita a Lugano un'associazione senza fini di lucro ai sensi degli articoli 60 e seguenti del CCS, denominata Comunità familiare.

## **Art. 2** *(Partecipazione)*

L'associazione intende proporsi come movimento apartitico e aconfessionale fondato sulla partecipazione.

La partecipazione si esprime attraverso l'impegno diretto nelle attività dell'associazione e mediante il versamento della quota sociale. Tale partecipazione è condizione d'indipendenza e di libertà dell'operato dell'associazione.

## **Art. 3** *(Scopi sociali)*

Scopi dell'associazione sono:

1. sviluppare una politica familiare con la diretta partecipazione dei membri dell'associazione;
2. creare e sviluppare rapporti comunitari tra i membri;
3. sviluppare azioni volte a migliorare la qualità della vita dei soci e dei destinatari dei diversi servizi offerti, nella consapevolezza che il proprio benessere implica un impegno attivo e collettivo a favore di quella altrui;
4. promuovere e favorire iniziative che portano alla maturazione ed alla responsabilizzazione dell'individuo, della famiglia e di conseguenza della società.

L'associazione persegue i propri scopi sociali attraverso iniziative proprie o in collaborazione con altri enti pubblici o privati.

## **Art. 4** *(Acquisizione e perdita della qualità di socio)*

Possono acquisire la qualità di socio le persone fisiche e giuridiche che accettano gli statuti e versano la quota sociale, il cui importo è deciso dal comitato.

La qualità di socio si perde per dimissione o dopo il mancato versamento della quota sociale per il periodo di un anno.

## **Art. 5** *(Linee direttive e programmi quadriennali)*

L'attività dell'associazione è orientata da linee direttive quadriennali che devono essere approvate dall'assemblea generale.

Esse possono essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea solo se sottoscritte da almeno sette persone disposte a formare il futuro comitato ed a curarne la realizzazione.

I programmi quadriennali sono costituiti dal programma allestito da ogni area o funzione dell'associazione. Essi sono sottoposti all'approvazione del comitato.

## **Art. 6** *(Gruppi)*

I soci possono costituirsi in gruppi.

Un gruppo deve essere composto da almeno sette soci e dotarsi di un progetto da sottoporre per approvazione al comitato.

Il gruppo svolge la sua attività il più possibile autonomamente, dotandosi delle strutture che ritiene opportune e riferendosi all'area d'attività o alla funzione in cui viene collocato dal comitato.

## **Art. 7** *(Aree d'attività)*

7.1. L'associazione definisce le seguenti aree d'attività:

- a) il Foyer "Casa di Pictor";
- b) il Consultorio matrimoniale-familiare;

- c) il Servizio amministrativo;
- d) le Antenne Icaro;
- e) il Centro residenziale a medio termine;
- f) il Gruppo infanzia;
- g) il Gruppo colonie.

Per ogni area il comitato nomina un direttore o un responsabile.

I direttori e i responsabili di area sono riuniti in un Consiglio di gestione il cui mandato è definito dal comitato.

Tutte le persone attive nelle aree sono invitate a stabilire e mantenere solidi legami con il resto dell'associazione.

#### **Art. 8 (Responsabile dell'informazione e dell'animazione)**

L'associazione costituisce la funzione di responsabile dell'informazione e dell'animazione.

Egli opera a stretto contatto con il comitato cui compete la sua nomina e la definizione del suo mandato.

#### **Art. 9 (Organi)**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Comitato;
- i Revisori.

#### **Art. 10 (Assemblea generale)**

L'assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione.

Essa riunisce tutti i soci che intendono parteciparvi, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno.

L'assemblea generale si riunisce una volta all'anno, di regola in primavera.

E' convocata mediante lettera personale o mediante il bollettino sociale, almeno tre settimane prima della riunione.

L'assemblea generale straordinaria è convocata dal comitato o su richiesta di almeno trenta soci, mediante lettera personale o mediante il bollettino sociale almeno dieci giorni prima della riunione.

All'assemblea generale competono:

1. l'approvazione del rapporto annuale del presidente sull'attività dell'associazione;
2. l'approvazione dei conti preventivi e consuntivi annuali e del rapporto dei revisori;
3. l'approvazione delle linee direttive;
4. le decisioni sull'assunzione o sulla rinuncia ad un mandato;
5. l'adesione ad enti o organismi che possono prendere decisioni contrarie al presente statuto;
6. le nomine statutarie.

L'assemblea generale decide a maggioranza semplice.

Per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Lo scioglimento dell'associazione richiede la presenza di un quarto dei soci e la maggioranza dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento i beni dell'associazione sono devoluti ad organizzazioni aventi scopi analoghi.

#### **Art. 11 (Il comitato)**

Il comitato è composto da almeno sette membri, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il mandato al comitato scade qualora l'assemblea proceda ad una modifica delle linee direttive o respinga il rapporto annuale del presidente.

Il comitato è eletto dall'assemblea generale.

Il comitato nomina:

- il presidente ed il vice-presidente, scelti fra i suoi membri. Essi stanno in carica due anni e sono rieleggibili;
- i direttori ed i responsabili di area;

- il responsabile dell'informazione e dell'animazione;
- la commissione politica, composta dal responsabile dell'informazione e dell'animazione e da almeno altre quattro persone di cui almeno due membri del comitato;
- la commissione economica composta dal direttore del servizio amministrativo e da altre due persone;
- altre commissioni o organismi che ritiene necessari.

Al comitato competono:

- la promozione di iniziative atte al raggiungimento degli scopi sociali;
- le prese di posizione pubbliche riguardanti iniziative e proposte indirizzate all'opinione pubblica, di regola dopo consultazione dei gruppi, delle aree e/o dei soci in genere;
- le prese di decisioni che non sono di competenza di altri organi;
- le decisioni di spese straordinarie per somme inferiori a fr. 10'000.-;
- l'adesione ad organismi che non possono prendere decisioni contrarie a questo statuto;
- la sorveglianza sulla gestione corrente degli affari sociali, di regola demandata al consiglio di gestione;
- la convocazione delle riunioni dell'assemblea generale;
- l'avvio della procedura per la creazione delle nuove linee direttive;
- l'approvazione dei programmi quadriennali;
- il dotarsi di un regolamento interno;
- le decisioni in merito all'organizzazione ed alla regolamentazione delle diverse aree, del consiglio di gestione, della funzione di responsabile dell'informazione e dell'animazione, delle commissioni e dei gruppi dell'associazione.

Il comitato decide a maggioranza semplice.

Le sue riunioni sono, di regola, aperte alla partecipazione di tutti i soci, senza diritto di voto.

Il comitato si dota di un proprio programma di lavoro.

Il presidente, il vicepresidente e un terzo membro del comitato compongono l'ufficio presidenziale cui compete:

- la preparazione delle riunioni di comitato;
- la presa di decisioni urgenti, per le quali non è possibile attendere la convocazione del comitato.

#### **Art. 12 (I revisori)**

L'assemblea generale nomina due revisori. Essi restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I revisori non possono essere membri del comitato.

Essi redigono annualmente un rapporto sui conti consuntivi e sui bilanci sottoposti all'assemblea generale per l'approvazione.

#### **Art. 13 (Impegni verso terzi)**

Per qualsiasi impegno verso terzi è necessaria la firma collettiva del presidente e del responsabile dell'informazione e dell'animazione o di un membro del consiglio di gestione.

L'associazione risponde verso terzi unicamente con il patrimonio sociale.

I membri rispondono limitatamente alla quota sociale.

Approvati dall'assemblea generale il 25 novembre 2001  
Centro Spazio Aperto  
Bellinzona